

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS], pec: [OMISSIS]), residente in [OMISSIS] e quivi domiciliato, avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Messina del 14.12.2022, depositata il 5.01.2023 e notificata il 25.01.2023, con la quale è stata comminata la sanzione della radiazione.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per carenza dello jus postulandi;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione:

“A) Violazione dell’articolo 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico Forense in correlazione con l’art. 348 c.p. (esercizio abuso di una professione) per avere svolto attività professionale in costanza del provvedimento di sospensione dell’esercizio decorrente dal 12.12.2019 e sino all’11.04.2020, disposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 664/2019 del 18.12.2019, in esecuzione della sentenza n. 149 registro deposito 2019 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il 06.12.2019. In particolare per avere redatto e notificato in data 05.04.2020 all’avv. [AAA] un atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno dal giudice di pace di Messina su istanza del condominio [BBB].”

In Messina in data 5.4.2020 (proc. 40/2020-NRID 61/2020).

B) “Violazione dell’articolo 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico Forense in correlazione con l’art. 348 c.p. (esercizio abuso di una professione), per avere svolto attività professionale in costanza del provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività decorrente dal 12.12.2019 e sino all’11.04.2020, disposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 664/2019 del 18.12.2019, in esecuzione della sentenza n. 149 registro deposito 2019 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il 06.12.2019. In particolare per avere, celandosi dietro al “[CCC]” a lui riferibile, inoltrato in data 21.2.2020 alla [DDD] S.r.l. con sede in [OMISSIS], una richiesta di risarcimento danni nell’interesse di tale [EEE], ciò nel periodo in cui risultava sospeso dalla professione”.

In Messina in data 21.2.2020 (proc. 50/2020-NRID 78.2020)”.

La vicenda disciplinare trae origine dagli esposti presentati rispettivamente dall’avv. [AAA] in data 7.04.2020 e dall’avv. [FFF] in data 26.5.2020 i quali denunciavano l’avv. [RICORRENTE] per i fatti riportati nel capo di incolpazione sub A quanto all’avv. [AAA] e nel capo di incolpazione sub B quanto all’avv. [FFF].

Avuta comunicazione degli anzidetti esposti l’incolpato in data 23.06.2020, 13.07.2020, 03.09.2020 e 19.10.2020 faceva pervenire note difensive con le quali relativamente alle contestazioni mossegli adduceva a propria giustificazione, con riguardo al giudizio svoltosi avanti il Giudice di Pace di Messina di sarebbe difeso in proprio, previa autorizzazione e di essersi occupato delle controversie giudiziali della [CCC] solo dopo la scadenza del termine di sospensione dall’esercizio della professione.

I due procedimenti rispettivamente n. 40/2020 e 50/2020 venivano riuniti per l'espletamento dell'istruttoria preliminare giusta provvedimento del Presidente del CDD del 19.10.2020.

All'esito della fase istruttoria preliminare, su conforme parere del Consigliere Istruttore la Sezione in data 8.07.2021 approvava i capi di incolpazione nei termini sopra riportati, del che veniva data comunicazione all'interessato in data 19.07.2021.

Con relazione 11.10.2021 il Consigliere Istruttore, ritenuto che sulla scorta della documentazione acquisita la vicenda dovesse essere oggetto di esame dibattimentale, proponeva disporsi la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE].

Incardinatasi la fase dibattimentale, la Sezione raccoglieva la testimonianza dell'esponente avv. [AAA]; l'avv. [FFF] sebbene citato non si presentava. La Sezione acquisiva gli esposti e la documentazione agli stessi allegata, le memorie difensive e gli ulteriori atti acquisiti durante le fasi istruttorie, dichiarandone l'utilizzabilità.

All'esito del dibattimento il CDD, ritenuta provata la sussistenza degli illeciti disciplinari ascritti e rilevata la gravità, comminava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della radiazione.

Con pec in data 9.02.2023 l'incolpato, in proprio, ha proposto opposizione avverso tale decisione denunciando il fatto che la comunicazione della stessa, effettuata dal CDD con notifica a mezzo pec in data 25.01.2023, mancava dell'allegato (cioè della decisione stessa) e, conseguentemente, chiedendo dichiararsi la nullità, la annullabilità, la improcedibilità o la inesistenza dell'attività di notifica effettuata dal CDD di Messina in data 25.01.2023 e diretta all'indirizzo pec [OMISSIS] in quanto mancante di allegazione del provvedimento amministrativo di definizione del procedimento n. 2.21 n RNID disciplinare n. 3-21 n. RNID n. 118/200 del CDD di Messina emesso a suo carico.

All'udienza del 20 gennaio 2024 il Collego, preso atto della comunicazione pervenuta in data 29.12.2023 dal CDD di Messina inerente la posizione amministrativa dell'avv. [RICORRENTE] ed attestante che lo stesso, sospeso per motivi disciplinari a seguito di sentenze di questo CNF n. 117/2020 e n. 202/2020, nonché di quelle del CDD di Messina n. 5/2020 e n. 161/2020 definitive per mancata impugnazione, risultava ininterrottamente sospeso dall'esercizio della professione forense a far data dal 14.10.2020 con termine sino al 10.04.2026, rilevava la sussistenza di una questione preliminare/pregiudiziale sull'ammissibilità del ricorso presentato dall'incolpato in proprio in data 9.02.2023.

Invitato il PG a concludere sul punto il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione di merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di *ius postulandi*.

Difatti la legge professionale, da un lato, consente all'interessato/incolpato iscritto all'albo professionale (ordinario) ed in possesso dello *ius postulandi* di difendersi personalmente, dall'altro, ai sensi dell'art. 60, co. 4, RD 37/1934 prevede la possibilità di farsi assistere da un avvocato iscritto all'Albo previsto dall'art. 33 R.D.L. 1578/1933 e munito di mandato speciale (*ex pluribus*, Cass. SS.UU., 12 marzo 2012 n. 3852).

Nel caso di specie, come da attestato del COA di Messina, l'avv. [RICORRENTE] risultava sospeso dall'esercizio della professione già alla data di presentazione dell'impugnazione e dunque era privo dello *ius postulandi*.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2024;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà